

Art. 187 Presentazione della perizia

¹ Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un'udienza la perizia scritta.

² La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell'articolo 176.

³ Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.

⁴ Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.
